# STATUTO DELLA "ASSOCIAZIONE CULTURALE PICCIONS"

#### Art. 1. DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita l'Associazione culturale ricreativa " ASSOCIAZIONE CULTURALE PICCIONS ", con sede attualmente nel Comune di Ravenna .

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, ovvero di trasferire l'indirizzo della sede della associazione nell'ambito del Comune di Ravenna.

L'Associazione non ha finalità di lucro ed è costituita a norma degli artt. 36 e seguenti del c.c. e ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a del decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

#### Art. 2. NATURA E SCOPI

L'Associazione ha lo scopo di proporsi come momento di confronto e coordinamento dei gruppi e delle iniziative per svolgere attività atte alla divulgazione musicale, teatrale, editoriale e culturale in genere:

- 1. di formazione artistica in campo musicale;
- 2. di formazione sociale e civile anche attraverso incontri di dibattito;
- 3. di proposta di varie esperienze presentate da artisti di vario genere;
- 4. di incoraggiamento a tutti coloro che vogliono intraprendere un percorso artistico, favorendo l'incontro tra le persone e la partecipazione attiva dei propri iscritti ad altre Associazioni e Gruppi;
- 5. di realizzazione di eventi e organizzazione incontri di presentazione e divulgazione di prodotti editoriali;
- 6. di attività ricreative dirette all'animazione del tempo libero.

L'Associazione ha lo scopo:

- di fornire l'ambiente in cui tutte le attività potranno essere promosse;
- di promuovere iniziative coordinandole tra di loro, favorendo il confronto e lo scambio di energie, aprendosi alle realtà culturali esistenti;
- di favorire momenti di formazione e di ricreazione;
- di aiutare a creare un ambiente di confronto artistico tra le varie generazioni per costruire ed offrire un arricchimento ai più giovani.

L'Associazione è apartitica e non aderisce a movimenti collegati direttamente o indirettamente a partiti politici o che esercitano attività politica.

## Art. 3. DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

#### Art. 4. GLI ASSOCIATI

L'adesione all'associazione ha carattere volontario.

Possono far parte dell'associazione tutte le persone fisiche maggiorenni che intendono condividere gli scopi indicati all'art.2 e collaborare per il loro perseguimento.

Possono far parte dell'associazione anche le persone giuridiche che operano con le finalità e gli scopi propri dell'Associazione stessa, per il tramite di un delegato delle stesse.

Ogni associato deve contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione ed ha tutti gli obblighi e i diritti che l'appartenenza ad essa comporta.

La domanda di ammissione, con l'esplicito impegno al rispetto dello Statuto associativo dovrà essere presentata al Consiglio Direttivo.

L'ammissione di un nuovo associato avviene per deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

La deliberazione del Consiglio direttivo per l'ammissione di associati può essere presa anche in occasione di eventi organizzati dall'associazione stessa sul presupposto che tutti i componenti del Consiglio direttivo siano presenti.

Le iscrizioni decorrono dall'inizio dell'esercizio sociale dell'anno in cui la domanda è accolta.

Gli associati si possono distinguere in varie categorie:

FONDATORI: tutti coloro che diedero vita alla associazione e ne hanno sottoscritto lo statuto assicurandone i mezzi finanziari iniziali.

ORDINARI : tutti coloro che vengono ammessi come tali dal Consiglio Direttivo ed ottemperano alle disposizioni dello statuto, incluso il regolare versamento delle quote.

#### Art. 5. DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati partecipano a pieno titolo alla vita ed all'organizzazione dell'Associazione e contribuiscono a determinarne le scelte.

Ogni associato è tenuto al puntuale pagamento di una quota associativa annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.

Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili anche per causa di morte e non sono rivalutabili.

#### Art. 6. PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per:

- a) decesso;
- b) dimissioni;
- c) decadenza;
- d) esclusione per comportamento contrario allo spirito associativo;
- e) esclusione per comportamento non consono e adeguato durante gli eventi organizzati dall'associazione.

L'esclusione è decisa dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo.

#### Art. 7. GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vicepresidente che ricopre anche la carica di Tesoriere.

#### Art. 8. L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è formata da tutti gli associati aventi diritto al voto ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto.

Il voto non è delegabile.

#### Art. 9. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

La convocazione dell'Assemblea degli associati è da effettuarsi a cura del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. La convocazione dell'Assemblea dovrà essere effettuata dal Consiglio Direttivo ogni volta vi sia richiesta scritta e motivata presentata da almeno un terzo degli Associati.

La comunicazione agli associati, deve avvenire almeno dieci giorni prima della data dell'adunanza, mediante pubblicazione sul sito internet dell'associazione oppure mediante avviso affisso alla bacheca della sede dell'associazione.

La comunicazione dovrà contenere il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, con indicazione dell'ordine del giorno dal Presidente, e con indicazione di una eventuale seconda convocazione.

## Art. 10. COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti gli associati che si trovino in regola con il pagamento della quota di ammissione o di quella annuale di associazione.

L'Assemblea degli associati è validamente costituita in prima convocazione quando è presente almeno la metà degli associati aventi diritto al voto. Non raggiungendo questo numero, nella seconda convocazione l'Assemblea degli associati è valida qualunque sia il numero degli associati presenti. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

## Art. 11. DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli associati delibera a maggioranza dei voti degli associati presenti, fatta eccezione per i casi previsti dagli articoli 13 e 25 del presente statuto (per la modifica dello Statuto, del Regolamento e per lo scioglimento).

Per le questioni riguardanti persone è necessario adottare il sistema di voto scritto e segreto. Per ogni altra questione sarà valido qualsiasi sistema di votazione, scelto di volta in volta dall'assemblea.

Il voto non è delegabile.

L'Assemblea non può assumere deliberazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno nella lettera di convocazione.

# Art. 12. ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Rientra tra le attribuzioni dell'Assemblea degli associati:

- approvare l'eventuale programma annuale o poliennale dell'Associazione;

- approvare all'inizio dell'anno sociale il bilancio consuntivo dell'anno precedente ed eventualmente il bilancio preventivo dell'anno in corso;
- deliberare annualmente eventuali contributi straordinari;
- eleggere il Consiglio Direttivo, composto come al successivo art. 14;
- esaminare ogni altra questione iscritta all'ordine del giorno;
- deliberare le modifiche allo Statuto ed al Regolamento.

## Art. 13. MODIFICHE DELLO STATUTO

Gli associati riuniti in assemblea straordinaria possono modificare il presente Statuto. Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria riguardanti la modifica dello Statuto è necessaria la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole di tre quinti degli associati presenti.

La convocazione di assemblea straordinaria, al cui ordine del giorno siano previste modifiche dello Statuto, dovrà contenere il testo scritto delle norme che si propone di modificare e delle nuove che si intende introdurre. Nessuna modifica può essere posta ai voti se non è stata fatta pervenire ad ogni associato con almeno un anticipo di dieci giorni. Si considera strumento atto a tale fine la pubblicazione sul sito internet dell'associazione oppure l'avviso affisso alla bacheca della sede dell'associazione

#### Art. 14. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea tra tutti gli associati ed è composto da non meno di 3 (tre) membri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'Atto Costitutivo.

Le cariche sociali sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso, salvo il semplice rimborso delle spese sostenute per conto dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, tutte le volte che vi sia valido motivo.

La convocazione può essere altresì disposta, con atto scritto e motivato, da almeno uno dei componenti del Consiglio stesso.

Gli avvisi di convocazione del Consiglio Direttivo devono essere inviati a tutti i componenti con strumento idoneo a dimostrare la trasmissione; viene ritenuto tale anche l'avviso inviato via mail.

In caso di vacanza di un posto di consigliere, qualora non venga meno la maggioranza del Consiglio Direttivo, gli altri consiglieri procedono a cooptare il mancante sino alla prima convocazione utile dell'Assemblea degli associati.

## Art. 15. VALIDITA' DELLE RIUNIONI E DELIBERE

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se alla riunione prende parte almeno la maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le votazioni valgono gli stessi criteri previsti per l'Assemblea.

#### Art. 16. ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo decide riguardo alle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria, tenendo conto delle decisioni dell'assemblea degli associati.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- 1. fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa, redige eventuale Regolamento comportamentale cui è fatto obbligo attenersi a quanti frequentano i locali o partecipano alle attività che vi si svolgono e ne cura la pubblicità;
- 2. decide sugli investimenti patrimoniali di proprietà dell'Associazione;
- 3. decide l'importo delle quote annue di associazione, nonché di quelle suppletive, e di affiliazione da sottoporre ad approvazione dell'assemblea degli associati;
- 4. decide la convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie;
- 5. predispone gli atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati esaminando in particolare le nuove iniziative e pronunciandosi sulla loro validità prima che esse siano sottoposte all'assemblea degli associati;
- 6. delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli associati;
- 7. decide sull'attività e sulle iniziative dell'associazione, tenendo conto dell'eventuale programma annuale e poliennale approvato dall'assemblea degli associati;
- 8. approva gli eventuali progetti di bilancio preventivo, il rendiconto finanziario ed economico, da presentare per l'approvazione all'assemblea degli associati;

- 9. conferisce e revoca procure.
- Il Consiglio Direttivo potrà affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o compensi.
- Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
- 1. Il Presidente;
- 2. il Vicepresidente/Tesoriere, che coadiuva il Presidente e in caso di temporaneo impedimento lo sostituisce e che cura la riscossione delle quote sociali nonché la redazione del bilancio;
- 3. il Segretario, che redige i verbali del Consiglio Direttivo e delle assemblee degli associati.

#### Art. 17. IL PRESIDENTE

Il Presidente:

- \* è eletto in seno al Consiglio Direttivo, rimane in carica quanto il Consiglio stesso ed è rieleggibile;
- \* è responsabile del perseguimento delle finalità e degli scopi associativi e rappresenta l'ASSOCIAZIONE CULTURALE PICCIONS nei rapporti con i terzi;
- \* convoca il Consiglio Direttivo e l'assemblea degli associati;
- \* nomina, quando lo ritiene opportuno e sentito il Consiglio Direttivo, eventuali gruppi di lavoro o comitati consultivi.
- Il Presidente è autorizzato ad aprire conti correnti bancari e/o postali intestati all'Associazione e ad operare sugli stessi con firma singola nei limiti delle disponibilità-esistenti.
- La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi sono conferite al Presidente. In caso di temporanea inabilità o di assenza del Presidente, la firma e la rappresentanza spettano al Vicepresidente.

#### Art. 18. I VERBALI

I verbali dell'assemblea degli associati e delle riunioni del Consiglio Direttivo sono raccolti negli appositi libri dei verbali e firmati dal Presidente e dal Segretario.

#### Art. 19. ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

#### Art. 20. LE RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote di iscrizione annuali ordinarie e straordinarie di associazione e dalle quote di affiliazione;
- contributi volontari, lasciti e donazioni;
- contributi di enti pubblici e privati;
- proventi derivanti da varie attività;

Eventuali attivi annuali di gestione saranno esclusivamente reinvestiti in opere e attività volte a perseguire le finalità dell'associazione.

## Art. 21. BILANCIO

- Il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio consuntivo ed eventualmente quello preventivo annuale, collegati al programma di attività annuale o poliennale, il cui progetto va sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo e alla deliberazione dell'assemblea degli associati, cui deve essere sottoposto entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- Il Bilancio consuntivo ed eventualmente quello preventivo devono essere depositati presso la segreteria dell'Associazione contestualmente alla spedizione della convocazione dell'Assemblea con all'ordine del giorno l'approvazione di tali documenti, affinché gli associati ne possano prendere visione.

#### Art. 22. INESIGIBILITA' QUOTE VERSATE

Le somme versate per quote di iscrizione e a qualsiasi altro titolo, tranne il prestito stabilito per iscritto, non sono rimborsabili in nessun caso all'associato che receda o venga escluso dall'Associazione.

## Art. 23. DECISIONE DI AFFILIAZIONE

L' "ASSOCIAZIONE CULTURALE PICCIONS ", può chiedere, su decisione del Consiglio Direttivo, l'affiliazione ad Associazioni o ad Organizzazioni coerenti con il suo Statuto e i suoi scopi, che comportino per l'Associazione stessa particolari vantaggi o opportunità.

## Art. 24. CONTROVERSIE

In caso di divergenze o disaccordi interni all'Associazione deciderà inappellabilmente un arbitro nominato di volta in volta dall'assemblea degli associati a maggioranza assoluta.

#### Art. 25. SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

La convocazione dell'assemblea degli associati con all'ordine del giorno lo scioglimento dell'Associazione dovrà pervenire agli associati almeno con due settimane di anticipo mediante pubblicazione sul sito internet dell'associazione oppure mediante avviso affisso alla bacheca della sede dell'associazione.

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dall'assemblea degli associati con il voto favorevole di tre quarti degli associati aventi diritto al voto in prima convocazione, oppure in seconda convocazione col voto di almeno tre quarti dei presenti, purché siano presenti almeno il 25% (venticinque per cento) degli associati più uno.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio, al netto delle spese di funzionamento sostenute, sarà devoluto ad un'altra associazione culturale-ricreativa individuata dall'assemblea stessa durante la riunione di scioglimento.

#### Art. 26. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non stabilito dal presente Statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile, della Legge in generale nonché dell'eventuale Regolamento interno.